

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GUERRA)

Roma, 4 maggio 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

- lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE (cosiddetta direttiva di applicazione) che detta un complesso di disposizioni ai fini dell'applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, da parte del datore di lavoro, in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente. Quest'ultima normativa (di cui alla direttiva 96/71/CE) stabilisce una serie fondamentale di condizioni di lavoro e di impiego che il datore di lavoro deve rispettare, con riferimento al periodo di distacco;

- la direttiva di applicazione ha introdotto strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frode e violazioni in materia. In questa direzione, si muovono le norme per l'individuazione dell'autenticità del distacco (articolo 4) e quelle intese a facilitare l'accesso alle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione (articolo 5);

- il termine per il recepimento della direttiva di applicazione è fissato al 18 giugno 2016, mentre il termine di scadenza della delega è fissato al 18 aprile 2016, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015;

rilevato che:

- lo schema di decreto in titolo sostituisce la normativa posta dal decreto legislativo n. 72 del 2000, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 96/71/CE, il quale viene abrogato esplicitamente (articolo 25);

- gli articoli 1, 2 e 4 dello schema di decreto confermano, con talune integrazioni e specificazioni, norme generali, già stabilite dal decreto legislativo n. 72, sul distacco temporaneo di lavoratori, da parte del proprio datore, in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente;

- i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 dello schema individuano gli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco, con riferimento sia all'impresa distaccante sia

Al Presidente
della 11^a Commissione permanente
S E D E

alla situazione del lavoratore. Il successivo comma 4 specifica che, qualora il distacco non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione;

- l'articolo 5 dello schema specifica che i lavoratori distaccati che prestino o abbiano prestato attività lavorativa in Italia possono far valere in sede amministrativa e giudiziale i diritti derivanti dai principi summenzionati sull'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione vigenti nello Stato ospitante;

- in base alle norme introdotte dal comma 1 dell'articolo 9, l'impresa che intenda distaccare lavoratori in Italia deve comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco medesimo, gli elementi ivi individuati, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, con riferimento ad ogni lavoratore interessato;

ricordato che la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2016) 128) di modifica della direttiva 96/71/CE, sulla quale questa Commissione si è pronunciata il 20 aprile 2016;

rilevato che nelle disposizioni in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con la direttiva 2014/67/UE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con le seguenti condizioni:

- si rileva che l'articolo 3, comma 5, dello schema, nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, prevede, a carico del distaccante e del soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati, una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Tale previsione non è in linea con il principio generale di delega per il recepimento di direttive europee di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, il quale dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste in sede di esercizio della delega, non può essere - in ogni caso - inferiore a 150 euro (né superiore a 150.000 euro);

- la medesima condizione va formulata in riferimento all'articolo 11, comma 1, dello schema, che, nel prescrivere la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, fissa il minimo in 100 euro.

Maria Cecilia Guerra